

# Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

## Dentro la Notizia

# 140/2013 NOVEMBRE/1/2013 (\*)

5 Novembre 2013

IL "CONTRIBUTO DI RISOLUZIONE"
ASPI DEVE ESSERE PAGATO ANCHE
NEL CASO IN CUI IL
LICENZIAMENTO SIA IRROGATO
PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO
MOTIVO SOGGETTIVO.
L'IMPORTANTE CONFERMA ARRIVA
DAL MINISTERO DEL LAVORO CON
L'INTERPELLO DEL N° 29
DEL 23 OTTOBRE U.S.

Il Ministero del Lavoro, con l'interpello n° 29 del 23 ottobre 2013, ha risposto al quesito inoltrato dal nostro Consiglio Nazionale fornendo importanti conferme in riferimento all'obbligo di versamento del "contributo di risoluzione" ASpI.

Come noto, l'art. 2 c. 31 della Legge n° 92 del 28 giugno 2012 ha introdotto, a carico dei datori di lavoro, un nuovo contributo da corrispondere in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, per cause diverse dalle dimissioni, che possa dare al lavoratore la possibilità di accedere, anche solo ipoteticamente, al sussidio di disoccupazione ora denominato ASpI.

Ai sensi del successivo comma 34, tale contributo, per il periodo 2013 – 2015, non è dovuto nei seguenti tassativi casi:

- ➤ cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Orbene, con l'interpello in commento, il Ministero ha risposto al quesito del nostro CNO con il quale è stato chiesto <u>se il licenziamento disciplinare,</u> <u>sia per giusta causa che per giustificato motivo soggettivo, fosse da considerarsi quale ipotesi di disoccupazione involontaria</u>.

*In primis,* il Ministero, con l'interpello n° 29/2013, ha sottolineato come le ipotesi contenute all'art. 2, commi 31 e 34, siano da ritenersi tassative, non potendosi, pertanto, estendersi ai licenziamenti disciplinari.

A supporto della propria tesi, il Dicastero del Welfare richiama la sentenza della Corte Costituzionale n° 405/2001 con la quale i Giudici delle Leggi hanno ritenuto, in merito all'opportunità che in caso di licenziamento disciplinare venisse corrisposta l'indennità di maternità, che una sua esclusione integrasse una violazione degli artt. 31 e 37 della Costituzione, in quanto alla protezione della maternità andava attribuito un rilievo superiore rispetto alla ragione del licenziamento, trovando già "*il fatto che ha dato causa al licenziamento* (...) comunque in esso efficace sanzione".

Utilizzando le stesse argomentazioni, il licenziamento disciplinare può essere considerato un'adeguata risposta dell'ordinamento al comportamento del lavoratore e, pertanto, negare la corresponsione del sussidio di disoccupazione ASpI costituirebbe un'ulteriore reazione sanzionatoria nei suoi confronti.

Inoltre, il licenziamento disciplinare, anche se causa del recesso, <u>non può</u> <u>essere considerato automaticamente quale</u> "<u>disoccupazione</u> <u>volontaria</u>" stante l'impossibilità per il lavoratore di conoscere, *ex ante*, le conseguenze di un suo comportamento.

Peraltro, il Ministero, nel proseguire con il proprio *excursus*, afferma che risulterebbe impossibile stabilire aprioristicamente la legittimità del licenziamento, con la conseguente necessità di riesaminare la problematica nel caso in cui il giudice, eventualmente adito dal lavoratore, dovesse, *ex adverso*, ritenere illegittimo l'atto di recesso datoriale.

In nuce, il Dicastero di Via Flavia, alla luce di quanto esposto, afferma, con l'interpello de quo, che <u>il trattamento ASpI compete anche ai lavoratori</u> licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, donde deve essere pagato il relativo contributo a carico del datore di lavoro.

#### **Ad** maiora

## IL PRESIDENTE Edmondo Duraccio

(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA